



COVID-19: un quadro della disciplina in materia di lavoro

Un quadro della disciplina applicabile alla gestione dei rapporti di lavoro

Le ordinarie norme che regolano i rapporti di lavoro e i provvedimenti emanati dal Governo per la gestione dell'emergenza.

Nelle slides che seguono proponiamo un quadro della disciplina applicabile ai rapporti di lavoro nel contesto della situazione emergenziale determinata dal «corona virus» e dai provvedimenti che, *ad horas*, vengono emanati dal Governo per gestire la situazione.

Senza in alcun modo voler rispondere a situazioni concrete, inoltre, proveremo ad analizzare e risolvere - in astratto - alcuni problemi che si pongono ormai all'attenzione degli operatori.

È stato pubblicato il nuovo decreto, con il nome divulgativo di «**#CuraItalia**», emanato per fronteggiare l'emergenza. Come anticipato, il decreto porta disposizioni varie e utili (come il differimento di termini) e una dota indicata dal Governo in circa 25 miliardi di Euro, pari all'intera disponibilità concessa dal Parlamento.


Lo scenario è destinato a rimanere mutevole e daremo conto delle novità.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Vincenzo Fabrizio Giglio

COVID-19

La mappa sanitaria



Fonte: <https://bit.ly/2VY1pvM>

I provvedimenti adottati dal Governo

Lo stato di emergenza

Periodo: 31 gennaio 2020 - 31 luglio 2020

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato **lo stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

La durata dello stato di emergenza è di sei mesi dalla delibera.

I provvedimenti emanati dal Governo

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

- Delibera CdM, 31 gennaio 2020 (stato di emergenza)
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6
- ~~DPCM 23 febbraio 2020 (abrogato)~~
- ~~DPCM 25 febbraio 2020 (abrogato)~~
- MEF, decreto 24 febbraio 2020
- ~~DPCM 1° marzo 2020 (abrogato)~~
- D.L. 2 marzo 2020, n. 9
- ~~DPCM 4 marzo 2020 (abrogato)~~
- D.L. 8 marzo 2020, n. 11
- DPCM 8 marzo 2020 (misure di contenimento)
- Ministero dell'Interno, circolare 8 marzo 2020, n. 15350/117(2)
- Protezione civile, ordinanza 8 marzo 2020, n. 646 (interpretazione autentica DPCM)
- D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (potenziamento SSN)
- DPCM 9 marzo 2020 (misure di contenimento)
- Protezione civile, ordinanza 9 marzo 2020 (chiusura comprensori sciistici)
- DPCM 11 marzo 2020 (misure di contenimento)
- INPS, circolare 12 marzo 2020, n. 37 (sospensione adempimenti in Zona rossa)
- INPS, circolare 12 marzo 2020, n. 38 (misure di sostegno in Zona rossa e regioni colpite)
- INPS, Messaggio 12 marzo 2020, n. 1118 (CIG-Assegno ordinario in Zona rossa)
- **Protocollo condiviso Governo-Parti sociali, 14 marzo 2020**
- **Ministero dell'Interno, circolare 14 marzo 2020 (apertura dei mercati)**
- **D.L. 17 marzo 2020, n. 18 («#Curatitalia»)**
- Ministero Salute, ordinanza 20 marzo 2020 (ulteriori restrizioni fino al 25 marzo 2020)
- INPS, Messaggio 20 marzo 2020, n. 1281 (primi commenti al D.L. n. 18/2020 - misure di sostegno)
- INPS, Messaggio 20 marzo 2020, n. 1286 (primi commenti al D.L. n. 18/2020 - Naspi Dis-Coll)
- INPS, Messaggio 20 marzo 2020, n. 1287 (primi commenti al D.L. n. 18/2020 - ammortizzatori sociali)
- INPS, Messaggio 20 marzo 2020, n. 1288 (primi commenti al D.L. n. 18/2020 - Indennità Covid-19)
- Regione Lombardia, ordinanza 21 marzo 2020, n. 514
- Ministero Salute, ordinanza 22 marzo 2020 (ulteriori restrizioni)
- **DPCM, 22 marzo 2020 (sospensione attività produttive non essenziali)**
- ...

Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Le Zone

La «Zona rossa»

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Lombardia


Comuni

- Bertonico;
- Casalpusterlengo;
- Castelgerundo;
- Castiglione D'Adda;
- Codogno;
- Fombio;
- Maleo;
- San Fiorano;
- Somaglia;
- Terranova dei Passerini.

Veneto

Comuni

- Vo'



Fonte: DPCM 1 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Le Zone

La «Zona arancione»

Periodo: 10 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Intero territorio nazionale



Fonte: DPCM 9 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

COVID-19

Periodo: 12 marzo - 25 marzo 2020

La chiusura generale

Circolazione persone

Area: Regione Lombardia

Periodo: 22 marzo 2020 - 15 aprile 2020

È vietato **ogni spostamento** delle persone fisiche **in entrata e in uscita** dal territorio regionale, nonché **all'interno** del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

È consentito il **rientro** presso il proprio domicilio o residenza. Non è consentito lo spostamento verso **abitazioni diverse** da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

I **soggetti con sintomatologia** da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) hanno l'**obbligo di rimanere** presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.


Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della **quarantena** ovvero risultati **positivi** al virus.

Sono vietati gli assembramenti di **più di 2 persone** nei luoghi pubblici. Deve comunque essere **garantita la distanza** di sicurezza dalle altre persone. Ai contravventori sarà comminata una **sanzione amministrativa di euro 5.000,00**.

È vietato l'accesso del pubblico ai **parchi**, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.

Non è consentito svolgere **attività ludica o ricreativa** all'aperto. Sono altresì vietati lo **sport** e le attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.

Nel caso di uscita con l'**animale da compagnia** per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere a distanza non superiore a 200 metri da casa, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.



Fonte: Regione Lombardia, ordinanza 21 marzo 2020, n. 514 - Dati aggiornati al 23 marzo 2020

Area: Regione Lombardia

Periodo: 22 marzo 2020 - 15 aprile 2020

Sono sospese le seguenti attività produttive:

- **attività commerciali** al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di **generi alimentari** e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali
- **tutti i mercati** settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare;
- attività inerenti i **servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);
- attività **artigianali** di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività;
- ristorazione (fra cui **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**);
- **studi professionali** salvo per le attività relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- **impianti sciistici**;
- eventi e le **competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati;
- musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
- sospese le **riunioni degli organi collegiali in presenza**;
- chiusi i **distributori automatici** e le slot machine;
- fermo delle **attività nei cantieri**, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza;
- tutte le **strutture ricettive** comunque denominate. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l'ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all'entrata in vigore del presente provvedimento;
- somministrazione di **alimenti e bevande**, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle **aree di servizio e rifornimento** carburante, con esclusione di quelli situati lungo le **autostrade**, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali, restano aperti quelli siti in ospedali e aeroporti;
- **servizi educativi** per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle **scuole di ogni ordine e grado** ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Fonte: Regione Lombardia, ordinanza 21 marzo 2020, n. 514 - Dati aggiornati al 23 marzo 2020

Area: Regione Lombardia

Periodo: 22 marzo 2020 - 15 aprile 2020

Restano aperti:

- edicole
- farmacie, parafarmacie
- limitatamente alla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, i tabaccai;
- servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione;
- ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali;
- luoghi di culto (ma sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri);

- deve essere in ogni caso garantita la **distanza** di sicurezza interpersonale di un metro
- è fatto obbligo di **limitare l'accesso** all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- si raccomanda di provvedere alla **rilevazione sistematica della temperatura corporea** anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che **ai dipendenti dei luoghi di lavoro**, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall'azione di verifica dalle Forze dell'Ordine;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.



Fonte: Regione Lombardia, ordinanza 21 marzo 2020, n. 514 - Dati aggiornati al 23 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 23 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Ulteriori limitazioni alla libertà di circolazione delle persone

- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un **comune diverso** rispetto a quello in cui **attualmente si trovano**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- **non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio**, abitazione o residenza
- è vietato l'accesso del pubblico ai **parchi**, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non è consentito svolgere **attività ludica o ricreativa** all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è **vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse** da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.



Fonte: DPCM 22 marzo 2020, Ministero Salute, ordinanza 20 marzo 2020 - Dati aggiornati al 23 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 23 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Sono sospese le seguenti attività produttive:

- tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle specificamente indicate (vedi slide successiva);
- le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti.

Le imprese le cui attività sono sospese **completano le attività** necessarie alla sospensione **entro il 25 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le attività produttive sospese **possono comunque proseguire** se organizzate in modalità a distanza o **lavoro agile**.



Fonte: DPCM 22 marzo 2020; Ministero Salute, ordinanza 20 marzo 2020 - Dati aggiornati al 23 marzo 2020

Attività produttive

Area: Territorio nazionale

Periodo: 12 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Restano consentite:

- le **attività professionali**;
- le **attività elencate** nel decreto ([vedi l'elenco qui](#));
- le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere attive e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, **previa comunicazione al Prefetto** della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, **con indicazione specifica** delle imprese e delle amministrazioni beneficiarie; il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino alla eventuale sospensione dell'attività, essa è **legittimamente esercitata** sulla base della comunicazione resa;
- le attività che erogano **servizi di pubblica utilità**, nonché **servizi essenziali** (ex L. n. 146/1990);
- l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **farmaci**, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;
- l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **prodotti agricoli e alimentari**;
- le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- le attività degli impianti a **ciclo produttivo continuo**, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere;
- le attività dell'industria dell'**aero-spazio** e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

- Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del **protocollo condiviso** del 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;
- Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto **completano le attività** necessarie alla sospensione **entro il 25 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza;
- l'elenco dei **codici ATECO** può essere modificato con decreto del MISE.



Fonte: DPCM 22 marzo 2020 - Dati aggiornati al 23 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 12 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Le raccomandazioni:

- sia attuato il massimo utilizzo del lavoro agile (**smart working**) per le attività che lo consentono;
- siano incentivate le **ferie e i congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano **sospese** le attività dei **reparti aziendali non indispensabili** alla produzione;
- si assumano **protocolli di sicurezza** anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di **sanificazione** dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive (industria) si raccomanda altresì che siano **limitati al massimo gli spostamenti** all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- per l'industria, si incoraggiano gli accordi sindacali.

Industria:

- l'ordine delle raccomandazioni non è casuale: privilegiare lo smart working; dove non si può, smaltire ferie e permessi; sospendere attività accessorie; mettere quanto più possibile in sicurezza le attività che proseguono.



Fonte: DPCM 11 marzo 2020; DPCM 22 marzo 2020 - Dati aggiornati al 23 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 12 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Le disposizioni regionali (Lombardia e altre) non coincidono con quelle del Governo, risultando talora più restrittive, talora più permissive. Chi prevale?

Sarebbe auspicabile che Regioni e Governo revochino o dichiarino sostituiti gli atti precedenti, man mano che emettono i nuovi, poiché già ora, si assiste a sovrapposizioni e incoerenze.

Se ciò non avviene, resta onere degli interpreti e degli operatori coordinare le disposizioni che si affastellano, nel tempo e tra livelli di Governo diversi.

Il nodo tuttavia è tutt'altro che di facile soluzione. Si intersecano, infatti, criteri interpretativi generali, basati sulla prevalenza delle norme temporalmente successive e di quelle speciali, quali possono essere le norme territoriali; e criteri basati sulla formulazione della legge di delega (il D.L. n. 6/2020) e criteri ricavabili dalla ripartizione costituzionale delle competenze.

I risultati non sono univoci.

Soluzione proposta

- La soluzione preferibile, per ragioni di ordine pratico e sostanziale, sarebbe senz'altro la prevalenza dei **decreti del Governo** su quelli territoriali. Si tratta tuttavia di una conclusione tutt'altro che certa.
- **Prudenzialmente**, non può che consigliarsi il rispetto della norma più recente, tra fonti di pari livello (Governo o Regione), e, tra le norme contestualmente vigenti (stando alla loro efficacia formale), di quella **più restrittiva**.



Fonte: DPCM 11 marzo 2020; DPCM 22 marzo 2020 - Dati aggiornati al 23 marzo 2020

Profili giuslavoristici e gestione del personale

Prescrizioni sul lavoro

Area: Territorio nazionale

Periodo: 23 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Il protocollo Governo - Sindacati del 14 marzo 2020

Il DPCM ha imposto - con forza generale - il rispetto del Protocollo del 14 marzo 2020 il quale acquista, pertanto, efficacia normativa generale, superando l'intrinseca vincolatività per i soli aderenti. occorre pertanto dar conto del suo contenuto, applicabile ad ogni attività ammessa alla prosecuzione.

Il Protocollo è [disponibile qui](#).



Fonte: DPCM 22 marzo 2020, Protocollo 14 marzo 2020 - Dati aggiornati al 23 marzo 2020

Prescrizioni sul lavoro

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Ferie

- si raccomanda ai **datori di lavoro** pubblici e privati di promuovere, durante il periodo in esame, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e **di ferie**
- **resta tuttavia fermo** (così si esprime il decreto) il ricorso allo **smart working**.

Distanza interpersonale

- Qualora ci si rechi fisicamente al lavoro, dovrà essere comunque garantita da parte del datore di lavoro la distanza minima interpersonale di **un metro**

Smart working

- si raccomanda ai **datori di lavoro** pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, lo **smart working**
- per i lavoratori svantaggiati è ora un **diritto**

Attività formative

- sono sospese le **attività formative** svolte da enti pubblici e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività **formative a distanza** ad esclusione dei corsi per i medici



Fonte: DPCM 9 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Il datore di lavoro deve consentire o favorire l'astensione dal lavoro?

Lavoro, ferie o...?

Ci si può chiedere se il datore di lavoro sia obbligato a consentire (o imporre) ai lavoratori di ridurre il lavoro, quanto meno il lavoro che non possa essere svolta in casa del lavoratore stesso.

Occorre considerare il principale precetto delle disposizioni emergenziali introdotte dal Governo: **evitare ogni spostamento** delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale nonché al suo interno, **salvo che** per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Il precetto riguarda i singoli cittadini. Tuttavia, se il datore di lavoro richiede la prestazione in sede, il lavoratore subordinato (che non sia ristretto in quarantena o in malattia) deve eseguire le disposizioni (ed avrà una «comprovata esigenza lavorativa» - l'ordine del proprio datore - di spostarsi sul territorio).

Nei confronti dei datori, i decreti forniscono non ordini ma «**raccomandazioni**» (alle ferie o allo smart working).

Il datore, pertanto, incontra un **duplice ordine di restrizioni** alla propria libertà di esigere l'ordinaria esecuzione del lavoro:

- da un lato, la responsabilità collettiva, di derivazione costituzionale, di adesione ai doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.);
- dall'altro il rischio di favorire, nei lavoratori obbligati al lavoro, la contrazione del virus (art. 2087 Cod. civ.).



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Scelte d'impresa

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Il datore di lavoro deve consentire o favorire l'astensione dal lavoro?

Obblighi del datore

Ricordiamo che il datore di lavoro è tenuto ad **adottare le misure** che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro (art. 2087 Cod. civ.).

Il datore è altresì tenuto ad **eliminare i rischi** e, ove ciò non sia possibile, a ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (art. 15, comma 1, lett. 'c', D.Lgs. n. 81/2008; artt. 266 e segg. D.Lgs. n. 81/2008).



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Possibili scelte del datore

Ciò detto, sembra doversi concludere che il datore di lavoro debba attenersi, nella scelta delle soluzioni organizzative, ad un criterio graduale:

- privilegiare il lavoro in **smart working** (questa sembra essere la prima opzione indicata dai decreti poiché garantisce, contestualmente: la protezione della salute dei lavoratori; il diritto costituzionale al lavoro e alle ferie effettive; le esigenze private e pubbliche dell'economia);
- privilegiare, ove non sia possibile lo smart working, il collocamento in **ferie** (o altre forme di sospensione, quali i permessi o il recupero di banca ore) in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- ove non siano possibili (o siano esaurite) le prime due opzioni, adottare gli accorgimenti possibili per **evitare la circolazione** dei lavoratori e **ridurre** la presenza al lavoro e l'assembramento dei lavoratori;
- garantire il rispetto della distanza interpersonale di **almeno un metro**;
- escludere le **trasferte**;
- valutare il ricorso a possibili ammortizzatori sociali (cassa integrazione, in deroga, ecc.)



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

La serrata: legittimità e conseguenze

Molte imprese e professionisti hanno già sospeso del tutto le proprie attività lavorative. Quali le conseguenze sul lavoro?

Scelta dell'impresa

La decisione di sospendere le attività per tutto o parte del periodo emergenziale può derivare da ragioni prudenziali, di tutela della salute del personale, ovvero da ragioni economiche in conseguenza del venir meno della clientela o delle commesse.

In questi casi, l'obbligo di corrispondere la retribuzione (e i relativi oneri) ai lavoratori subordinati non viene meno, trattandosi di una sospensione del contratto per scelta (ragionevole ma) discrezionale del datore (*mora accipiendi*).

Factum principis

Qualora, viceversa, la decisione di sospendere l'attività provenisse dalla pubblica autorità (ad esempio nel caso in cui è ordinata la chiusura totale) si potrebbe configurare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta, esonerando il datore dall'obbligazione della retribuzione.

Si tratta naturalmente di un caso estremo da valutare con attenzione.



Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Il lavoratore rifiuta le ferie (perché vuol farle in altro momento)

Le norme generali

La legittimità del rifiuto delle ferie da parte del lavoratore va valutato, anzitutto, in considerazione del contesto normativo aziendale.

La legge consente al datore di lavoro di stabilire il periodo delle ferie secondo le esigenze aziendali, tenuto conto degli interessi del lavoratore.

Restrizione possono tuttavia venire dai contratti individuali o collettivi. Alcuni limitano la discrezionalità del datore di lavoro al periodo estivo allargato (da maggio a settembre, da giugno a ottobre, ecc.). Nel resto dell'anno, alcuni CCNL prevedono la richiesta (o il consenso) del lavoratore.

Azienda con disciplina di legge

Qualora il contratto collettivo (o individuale) non pongano restrizioni, sembra potersi affermare che l'attuale situazione lasci pochi dubbi alla facoltà del datore di collocare il personale in ferie.

Azienda con disciplina restrittiva

In presenza di limiti, invece, occorre rivolgersi alle norme e alla situazione emergenziali.

Il datore potrà dunque attenersi ai criteri indicati dal Governo e, ove non sia possibile lo smart working, imporre le ferie. Tale conclusione non è in verità esplicita nelle norme ma sembra fondata.



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Il lavoratore rifiuta le ferie (perché vuol fare lo smart working)

La soluzione privilegiata

Alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM, sembra che la soluzione dello smart working, ove praticabile, vada privilegiata rispetto ad ogni altra, specie se il lavoratore manifesta la volontà di lavorare anziché fruire di ferie o altro.

Se la natura della prestazione e degli assetti organizzativi lo consentono, dunque, l'azienda sembra chiamata a consentire lo svolgimento della prestazione in smart working specie se il lavoratore ne fa richiesta.

Esclusioni

L'azienda potrebbe opporsi in caso di esigenze organizzative peculiari (ad esempio, specifiche ragioni di sicurezza che non consentono l'uso di reti extra-aziendali) ovvero nel caso in cui vi siano costi di allestimento eccessivi.

Ciò detto, potrebbe risultare illegittimo, ad esempio, il rifiuto del lavoro agile ad un dipendente che già in passato lo aveva svolto e che è già munito delle attrezzature necessarie (portatile, VPN, ecc.).



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Al contrario, il lavoratore rifiuta il lavoro (perché teme genericamente il contagio)

In assenza di elementi circostanziati (ad esempio, la presenza al lavoro di soggetti con rischio obiettivo) o di soluzioni applicabili (lo smart working), il lavoratore non può rifiutare la prestazione.

La sua eventuale assenza, pertanto, può essere considerata ingiustificata.



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Smart working

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 31 luglio 2020

Lo smart working viene «raccomandato» a tutti i datori di lavoro privati

Smart working

Lo **smart working** (o «lavoro agile») può essere applicato, **per la durata dello stato di emergenza**, dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato.

No al contratto, ma è consigliabile una comunicazione al dipendente

Vanno rispettate le disposizioni ordinarie che regolano lo smart working tranne il requisito dell'**accordo individuale**: lo smart working può pertanto essere imposto dal datore di lavoro.

La predisposizione e la **consegna al lavoratore di una comunicazione** unilaterale circa l'applicazione dello smart working è comunque raccomandabile

L'obbligo di comunicazione

L'accordo per lo smart working (in genere) **va comunicato**, al pari dell'avvio di un nuovo rapporto.

Tale **obbligo non è stato sospeso** dalla situazione emergenziale.

Esso può tuttavia essere **assolto in modo semplificato** mediante il **portale dedicato**.

L'informativa in materia di sicurezza

L'informativa scritta in materia di infortuni sul lavoro può essere resa telematicamente tramite la documentazione resa disponibile dall'INAIL (**qui il documento**).



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 17 marzo 2020 - 30 aprile 2020

Lo smart working diviene un **diritto per i lavoratori affetti da grave disabilità o con patologie invalidanti**

Gli aventi diritto

I lavoratori **dipendenti** con grave disabilità o che abbiano nel proprio **nucleo familiare** una persona con grave disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia **compatibile con le caratteristiche della prestazione**.

Il diritto di prelazione

I lavoratori affetti da **gravi e comprovate patologie** con **ridotta capacità lavorativa** hanno diritto di priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

La grave disabilità

Art. 3, comma 3, L. n. 104/1992:

«Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità».



Fonte: Art. 39, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 31 luglio 2020

Lo smart working viene «raccomandato» a tutti i datori di lavoro privati

Riepilogando:

L'adozione dello smart working è «raccomandato» ma rimane una scelta dell'imprenditore, discrezionale ma con dei limiti, impliciti ed espliciti:

- i lavoratori con grave **disabilità**, personale o in famiglia, ha diritto al lavoro agile, se la natura del lavoro lo consente;
- il lavoratore con **patologie invalidanti** ha diritto di prelazione (ossia di essere preferito ad altri) qualora i posti di lavoro agile messi a disposizione dall'imprenditore siano limitati e inferiori alla domanda;
- obblighi di **correttezza e buona fede** rendono difficilmente rifiutabile la domanda di smart working di un lavoratore qualora ciò sia un'alternativa percorribile rispetto alla fruizione di ferie o altre soluzioni pregiudizievoli

Va ricordato che:

- lo smart working rimane soggetto all'obbligo di **comunicazione preventiva**, per quanto semplificata;
- anche se il contratto non è richiesto per lo smart working disposto fino al 31 luglio 2020, può essere comunque utile la predisposizione di una **comunicazione unilaterale** che dia delle informazioni;
- occorre consegnare un'**informativa sulla sicurezza**.



Fonte: Art. 39, D.L. n. 18/2020 - DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Riduzioni individuali dell'orario di lavoro

Ferie

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

La fruizione delle ferie deve essere «promossa» dai datori di lavoro

Periodo

Le ferie vanno promosse e incoraggiate dal datore di lavoro durante il periodo di vigenza delle disposizioni, pertanto fino al 3 aprile 2020 (allo stato).

Ferie negative

Qualora vi sia accordo tra le parti, le ferie possono essere concesse anche nel caso di «saldo negativo».



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Congedo parentale Covid-19

Area: Territorio nazionale

Periodo: 5 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Lavoratori subordinati

Il congedo

Fino alla riapertura di scuole e asili, i lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di un periodo di congedo parentale straordinario (continuativo o frazionato, comunque non superiore a **quindici giorni**).

Durante il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la **contribuzione previdenziale figurativa**.

Conversione dal congedo ordinario

Il congedo parentale ordinario eventualmente in corso, alla data del 17 marzo 2020, è convertito di diritto nel congedo straordinario, senza essere computato nel primo

Occorrerà attendere le istruzioni dell'INPS. Il beneficio sarà distribuito entro il limite delle risorse assegnate

Aventi diritto

I genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato che hanno:

- figli di età non superiore ai 12 anni
- figli portatori di grave disabilità, senza limiti di età

Limitazioni

La fruizione del congedo è riconosciuta **alternativamente** ad entrambi i genitori, per un totale **complessivo** di quindici giorni (quindi, ad esempio, 8 giorni la mamma e 7 giorni il papà) ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un genitore beneficiario di strumenti di **sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.



Fonte: DPCM 9 marzo 2020; art. 23, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Congedo parentale Covid-19

Area: Territorio nazionale

Periodo: 5 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Lavoratori para-subordinati

Il congedo

Fino alla riapertura di scuole e asili, i lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di un periodo di congedo parentale straordinario (continuativo o frazionato, comunque non superiore a **quindici giorni**).

Durante il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità o della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Occorrerà attendere le istruzioni dell'INPS. Il beneficio sarà distribuito entro il limite delle risorse assegnate

Aventi diritto

I genitori (anche affidatari) lavoratori, autonomi o para-subordinati, del settore privato iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS che hanno:

- figli di età non superiore ai 12 anni
- figli portatori di grave disabilità, senza limiti di età

Limitazioni

La fruizione del congedo è riconosciuta **alternativamente** ad entrambi i genitori, per un totale **complessivo** di quindici giorni (quindi, ad esempio, 8 giorni la mamma e 7 giorni il papà) ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un genitore beneficiario di strumenti di **sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.



Fonte: DPCM 9 marzo 2020; art. 23, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Aspettativa non retribuita Covid-19

Area: Territorio nazionale

Periodo: 5 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Lavoratori subordinati

Il congedo

Fino alla riapertura di scuole e asili, i lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di un periodo di **aspettativa non retribuita** (senza limiti di tempo), senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa

Durante tale periodo vige il **divieto di licenziamento** e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Aventi diritto

i genitori (anche affidatari) con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni

Limitazioni

La fruizione dell'aspettativa è consentita a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole e degli asili.



Fonte: DPCM 9 marzo 2020; art. 23, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Quarantena, malattia e infortunio

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Il lavoratore può essere considerato in malattia in caso di assenza volontaria?

In caso di assenza del lavoratore per ragioni legate all'emergenza sanitaria occorre distinguere:

- Qualora il lavoratore sia **positivo** al COVID19 (o ammalato per altre patologie) egli dovrà essere considerato in malattia secondo le norme ordinarie;
- Qualora il lavoratore sia in **quarantena** disposta dall'autorità pubblica, egli potrà essere considerato in malattia solo secondo le norme dettate dal D.L. n. 18/2020;
- Qualora il lavoratore sia in «quarantena volontaria» in **assenza** di ragioni circostanziate e del consenso del datore di lavoro, egli sarà assente ingiustificato.



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Quarantena (vera)

Area: Territorio nazionale

Periodo: 17 marzo 2020 - ...

La quarantena (vera, ossia disposta dall'autorità, non auto-decisa)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva disposti dall'autorità competente è equiparato alla malattia ai fini INPS e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Per il riconoscimento è necessario:

- il **certificato di malattia** con gli **estremi del provvedimento** che ha dato origine alla quarantena;
- i certificati medici trasmessi **fino al 16 marzo 2020**, sono considerati validi anche senza il provvedimento di quarantena.

La quarantena riconosciuta come malattia è **solo quella disposta**:

- con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva previsione disposta a seguito di segnalazione da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, identificate dall'OMS (art. 1, comma 2, lett. 'h' e 'i', D.L. n. 6/2020).

NOTA BENE: il trattamento di malattia di questa natura sarà rimborsato dall'INPS solo nei limiti delle risorse assegnate.



Fonte: art. 26, D.L. n. 18/2020; DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 17 marzo 2020 - 30 aprile 2020

Le assenze dei lavoratori disabili o con gravi patologie

Per i lavoratori dipendenti con riconosciuta **grave disabilità** (ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992) nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di **rischio derivante da immunodepressione** o da **esiti da patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative **terapie salvavita** (ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992), il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

NOTA BENE: il trattamento di malattia di questa natura sarà rimborsato dall'INPS solo nei limiti delle risorse assegnate.



Fonte: art. 26, D.L. n. 18/2020; DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Infortunio sul lavoro

Area: Territorio nazionale

Periodo: 17 marzo 2020 - ...

Nei casi accertati di **infezione** da coronavirus (SARS-CoV-2) **in occasione di lavoro**, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura la relativa tutela dell'infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate **anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria** dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

I predetti eventi infortunistici non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.



Fonte: art. 42, D.L. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Sicurezza sul lavoro

Altri accorgimenti

Area: Territorio nazionale

Periodo: 17 marzo 2020 - 31 luglio 2020

Le mascherine sono idonee come DPI (in casi di necessità)

I lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente **impossibilitati** a mantenere la **distanza interpersonale di un metro**, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le **mascherine chirurgiche** reperibili in commercio.

Le mascherine filtranti sono autorizzate anche se **prive del marchio CE**.



Fonte: art. 16, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Aggiornare il DVR e sentire il Medico competente

Altro opportuno adempimento è quello di sentire il **medico competente** e i responsabili sicurezza per eventuali riflessi di rischio biologico e per altri possibili aspetti da tenere in considerazione.

Opportuno, altresì un riesame del **DVR** e del DUVRI.

Ribadire a tutti i lavoratori le **prescrizioni diffuse** dalle Autorità, anche mediante divulgazione degli opuscoli messi a disposizione ([disponibili qui](#)).

Può inoltre essere opportuno diramare una **comunicazione aziendale** nella quale si rendano note le iniziative assunte dal datore di lavoro per la tutela del personale e si impartiscano istruzioni di comportamento, volte a salvaguardare la salute e a scoraggiare reazioni improvvise che già si registrano in molte realtà.



Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Licenziamenti

Area: Territorio nazionale

Periodo: 17 marzo 2020 - 17 maggio 2020

Vietato licenziare fino al 17 marzo 2020 (tranne che per giusta causa)

Licenziamenti collettivi

Fino al **16 maggio 2020** (incluso) è fatto divieto di avviare procedure di **licenziamento collettivo**. Le procedure in corso, avviate a partire dal 24 febbraio 2020, restano sospese e riprenderanno dal 17 maggio 2020.

Licenziamenti individuali

Fino al **16 maggio 2020** (incluso) è fatto divieto ai datori di lavoro (di qualunque dimensione) di **licenziare** individualmente per ragioni oggettive (ossia, economico-organizzative).

Licenziamento di persone in difficoltà

Fino al **30 aprile 2020**, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei **genitori conviventi** di una **persona con disabilità** non può costituire giusta causa di licenziamento, a condizione che sia **preventivamente comunicata e motivata** l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di accoglienza semiresidenziali.

Questioni aperte

- La formulazione della norma sembra **consentire il licenziamento individuale** dei dirigenti, degli apprendisti (al termine del periodo formativo), di coloro che hanno raggiunto l'età pensionabile, dei lavoratori domestici, dei lavoratori in prova;
- **NON sono sospesi i termini di impugnazione stragiudiziale** dei licenziamenti comunicati fino al 16 marzo 2020: pertanto, i 60 giorni possono scadere anche durante il periodo di sospensione;
- quanto al **termine di 180 giorni** per proporre ricorso, rimandiamo alle disposizioni processuali.

Fonte: artt. 46, 47, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Sostegno al lavoro subordinato

Premio «presenza»

Area: Territorio nazionale

Periodo: marzo 2020

Premio ai lavoratori dipendenti in sede

Premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a d Euro 100,00 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I datori di lavoro riconoscono, **in via automatica**, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Beneficiari:

- Lavoratori dipendenti
- che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente 2019 non superiore ad Euro 40.000



Fonte: art. 63, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Bonus baby-sitter

Area: Territorio nazionale

Periodo: 5 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Bonus baby-sitter (€ 600) con lavoro occasionale Libretto Famiglia

Il bonus

In alternativa al congedo parentale straordinario, i lavoratori possono scegliere di ricevere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di **Euro 600**.

Il bonus ha la forma di un credito presso l'INPS da utilizzare per prestazioni di lavoro occasionale **Libretto Famiglia**.

Occorrerà attendere le istruzioni dell'INPS. Il beneficio sarà distribuito entro il limite delle risorse assegnate

Aventi diritto

I medesimi indicati per il congedo parentale straordinario

Limitazioni

Le medesime indicate per il congedo parentale straordinario



Fonte: DPCM 9 marzo 2020; art. 23, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020

Tempi più lunghi a disposizione

I lavoratori che hanno perduto involontariamente il lavoro nel corso del 2020, potranno fare **domanda di Naspi entro 128 giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro (anziché 68, come di consueto).

Al fine di limitare gli spostamenti, sono sospesi per due mesi (fino al **17 maggio 2020**) gli obblighi connessi alla fruizione della prestazione nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

Parimenti ampliati di 60 giorni (ora 90 giorni) sono i termini per:

- la richiesta di liquidazione in unica soluzione per avvio di attività autonoma o di impresa;
- per la comunicazione della variazione dello stato di disoccupazione per i percettori di Naspi;
- per i titolare di rapporti di lavoro part-time che voglia comunicare i propri requisiti di reddito per la Naspi;
- comunicare il reddito del percettore di Naspi prodotto con lavoro autonomo



La prestazione decorre comunque dal 68 giorno dalla cessazione del rapporto

Fonte: artt. 33, 40, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020

Fondo per il reddito di ultima istanza per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Per i lavoratori **dipendenti** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato «Fondo per il reddito di ultima istanza» volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità per l'anno 2020.

Occorrerà attendere uno o più decreti del Ministro del Lavoro (entro il 17 aprile 2020) che definiranno i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.



Fonte: art. 44, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Sostegno al lavoro autonomo

Indennità Covid-19

Area: Territorio nazionale

Periodo: marzo 2020

Indennità per liberi professionisti (INPS) e collaboratori coordinati

È riconosciuta un'indennità per il **mese di marzo** pari ad Euro 600,00.

L'indennità è netta in quanto esclusa dall'imponibile fiscale

L'indennità è erogata dall'INPS su domanda dell'interessato

Sono esclusi:

- percettori del reddito di cittadinanza
- percettori di un'altra delle indennità previste dal D.L. n. 18/2020

Sembrano doversi escludere anche i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza (avvocati, architetti, ecc.).

Aventi diritto:

- Liberi **professionisti** titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020
- lavoratori titolari di rapporti di **collaborazione coordinata** e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020 che siano iscritti alla Gestione separata INPS non titolari pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- sembrano inclusi anche gli **agenti**

NOTA BENE: il trattamento di malattia di questa natura sarà rimborsato dall'INPS solo nei limiti delle risorse assegnate.

Fonte: Art. 27, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020



Indennità Covid-19

Area: Territorio nazionale

Periodo: marzo 2020

Indennità per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago

È riconosciuta un'indennità per il **mese di marzo** pari ad Euro 600,00.

L'indennità è netta in quanto esclusa dall'imponibile fiscale

L'indennità è erogata dall'INPS su domanda dell'interessato

Aventi diritto:

- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Sono esclusi:

- percettori del reddito di cittadinanza
- percettori di un'altra delle indennità previste dal D.L. n. 18/2020

NOTA BENE: il trattamento di malattia di questa natura sarà rimborsato dall'INPS solo nei limiti delle risorse assegnate.



Fonte: Art. 28, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Indennità Covid-19

Area: Zone rosse


Collaboratori e non solo: anche professionisti e agenti

I collaboratori coordinati e continuativi, gli agenti di commercio e i lavoratori autonomi o professionisti che, alla data del 23 febbraio 2020, svolgevano la loro attività lavorativa nei comuni in Zona rossa o siano ivi residenti o domiciliati, hanno diritto ad un'indennità **mensile pari ad Euro 500,00 per un massimo di tre mesi** per il periodo di effettiva sospensione dell'attività.

L'indennità di cui al presente articolo è **esente da imposte**.

Il trattamento è concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS.

All'approssimarsi del limite di spesa complessivo, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.



Fonte: art. 15, D.L. n. 9/2020 - Dati aggiornati al 9 marzo 2020

Dis-Coll

Area: Territorio nazionale

Periodo: 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020

Tempi più lunghi a disposizione

I lavoratori che hanno perduto involontariamente il lavoro nel corso del 2020, potranno fare **domanda di Dis-Coll entro 128 giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro (anziché 68, come di consueto).

Parimenti ampliati di 60 giorni (ora 90 giorni) sono i termini per:

- comunicare il reddito del percettore di Dis-Coll prodotto con lavoro autonomo

La prestazione decorre comunque dal 68 giorno dalla cessazione del rapporto



Fonte: art. 33, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020

Fondo per il reddito di ultima istanza per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Per i lavoratori **autonomi** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato «Fondo per il reddito di ultima istanza» volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità per l'anno 2020.

Occorrerà attendere uno o più decreti del Ministro del Lavoro (entro il 17 aprile 2020) che definiranno i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.

I decreti potrebbero destinare una quota delle risorse stanziata al sostegno del reddito dei **professionisti**.



Fonte: art. 44, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Ritenuta alla fonte

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 31 marzo 2020

Ritenuta alla fonte esclusa per lavoratori autonomi, agenti e procacciatori

I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il **17 marzo 2020** e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto.

Per escludere la ritenuta alla fonte, il percettore deve rilasciare al committente una dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti (un'autocertificazione).

Il percettore dovrà poi versare da sé le somme che non sono state trattenute dal sostituto d'imposta:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Beneficiari:

- Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
- con ricavi o compensi non superiori ad Euro 400.000 nel periodo di imposta 2019
- che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato



Fonte: art. 62, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Profili amministrativi e pratici

Area: Territorio nazionale

Autodichiarazione per spostamenti in Zona arancione

Al fine di dimostrare agli eventuali agenti preposti al controllo stradale le finalità lavorative dello spostamento, il Ministero dell'Interno ha predisposto una dichiarazione del seguente tenore (reperibile qui):

Il sottoscritto, C.F., residente in, via, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 Cod. pen.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere in transito da e diretto a
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche **all'interno di tutto il territorio nazionale**, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 Cod. pen., salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- che il viaggio è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - situazioni di necessità;
 - motivi di salute;
 - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiara che

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Fonte: Ministero dell'Interno - Dati aggiornati al 10 marzo 2020



Area: Territorio nazionale

Dichiarazione datoriale per spostamenti in Zona arancione

In alcuni casi potrebbe essere utile - ma non necessariamente - fornire al lavoratore anche una dichiarazione da parte del datore che concorra ad esprimere quelle «comprovate esigenze» che sono alla base dello spostamento per lavoro. Il testo potrebbe avere, ad esempio, il seguente tenore:

(carta intestata della Società)

A seguito delle prescrizioni emanate dal Governo in ragione dello stato di emergenza da COVID-19, si attesta che il Sig., C.F., lavora alle dipendenze della nostra Società.

La natura delle mansioni e delle esigenze, organizzative e produttive dell'azienda, non consentono lo svolgimento da remoto della prestazione né il loro differimento a data incerta.

È pertanto richiesta la presenza del Collega presso la nostra sede di almeno fino al

(luogo, data)

Firma



Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Lavoratori subordinati

Area: Territorio nazionale

Altri accorgimenti

Ancora al fine di giustificare il proprio spostamento in sede di controllo, il lavoratore potrebbe portare con sé documentazione attestante il lavoro:

- una copia dell'ultimo cedolino, ad esempio;
- il badge;
- ecc.

Si noti, comunque, che allo stato non sembra necessaria un'esigenza aziendale indifferibile. Anche la ragione di recarsi al lavoro per la quotidiana attività sembra una ragione valida.



Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Autodichiarazione per spostamenti in Zona arancione

Al fine di dimostrare agli eventuali agenti preposti al controllo stradale le finalità lavorative dello spostamento, da parte di agenti di commercio o altri lavoratori autonomi, può risultare utile avere con sé:

- una copia della visura camerale dell'agente
- altro documento attestante la propria professione
- copia dell'agenda degli appuntamenti o altro documento che dimostri la finalità lavorativa dello spostamento (ad esempio, per un avvocato, il decreto che fissa l'udienza, ecc.)



Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Dichiarazione del preponente per spostamenti in Zona arancione

In alcuni casi potrebbe essere utile - ma non necessariamente - fornire all'agente anche una dichiarazione da parte del preponente che concorra ad esprimere quelle «comprovate esigenze» che sono alla base dello spostamento per lavoro. Il testo potrebbe avere, ad esempio, il seguente tenore:

(carta intestata della Società)

A seguito delle prescrizioni emanate dal Governo in ragione dello stato di emergenza da COVID-19, si attesta che il Sig., C.F., è agente di commercio per la nostra Società.

La zona assegnatagli comprende
(luogo, data)

Firma



Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Incentivi

Acquisto DPI

Area: Territorio nazionale

Periodo: 30 aprile 2020 - 31 dicembre 2020

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari

- Allo scopo di **sostenere la continuità**, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, l'Inail provvede a trasferire ad **Invitalia** l'importo di Euro 50 milioni da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

- Per la richiesta occorrerà attendere istruzioni da Invitalia.



Fonte: art. 43, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Sanificazione luoghi di lavoro

Area: Territorio nazionale

Periodo: 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di Euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo stanziato.

- Occorrerà attendere il decreto del MISE (entro il 16 aprile 2020) per conoscere i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione



Fonte: art. 64, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020

Incentivi fiscali per le donazioni

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle **persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore ad Euro 30.000.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito **d'impresa**, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.



Fonte: art. 66, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

«Menzione» MEF

Area: Territorio nazionale

Periodo: 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020

Chi esegue comunque i versamenti tributari e contributivi nei termini ordinari, anche se sono oggetto di sospensione ad opera del D.L. n. 18/2020, sarà oggetto di «menzione» al merito da parte del MEF.

I contribuenti interessati dovranno dare notizia dell'avvenuto versamento prima della scadenza al MEF.

Con successivo decreto saranno rese note le modalità operative.



Fonte: art. 71, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 9 marzo 2020

Sanzioni

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Violazione dei provvedimenti

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi introdotti dal Governo è punito ai sensi dell'art. 650 Cod. pen., ossia:
- chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei Euro.

False dichiarazioni

- Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.



Fonte: DPCM 9 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Profili amministrativi e payroll

Area: Zona rossa

Periodo: 21 febbraio 2020 - 31 marzo 2020

- I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni in Zona rossa, **non operano le ritenute alla fonte** per il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma. La sospensione si applica alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.
- Sono **sospesi i termini dei versamenti** e degli **adempimenti tributari**, che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
- Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- La sospensione riguarda anche i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni in Zona rossa; nonché gli adempimenti e i versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni della Zona rossa, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, e altri.
- Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere eseguiti in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. **Fonte: art. 62, comma 3, D.L. n 18/2020; MEF, decreto 24 febbraio 2020 - Art. 5, D.L. 9/2020 -**

Periodo: 23 febbraio 2020 - 30 aprile 2020

- Per i soggetti appartenenti ai comuni in Zona rossa, sono altresì sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi** per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
- Sono compresi anche i datori di lavoro domestici per i versamenti dei **contributi** (INPS, circolare 37/2020).
- Non si fa luogo al rimborso dei **contributi già versati**.
- Gli adempimenti e i versamenti sospesi sono effettuati **dal 1° maggio 2020** anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Dati aggiornati al 19 marzo 2020

F24

Area: Territorio nazionale

Periodo: 16 marzo 2020 - 20 marzo 2020

Remissione in termini

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Pertanto, eventuali versamenti eseguito in ritardo (ma entro il 20 marzo) saranno ritenuti tempestivi.



Fonte: art. 62, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

F24

(segue nella successiva)

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 31 marzo 2020

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

- **ritenute** alla fonte per redditi di lavoro dipendente o assimilato;
- trattenute per addizionale regionale e comunale;
- **IVA** (a prescindere dai ricavi per coloro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza);
- **contributi** previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
- gli adempimenti **tributari diversi** dai versamenti e dalle ritenute, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione sui termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Beneficiari:

- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori ad Euro 2 milioni nel periodo di imposta 2019



Fonte: art. 62, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

F24

(segue dalla precedente)

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 31 marzo 2020

Nuovo termine per i versamenti

I versamenti con scadenza compresa tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 (e, per la Zona rossa, quelli in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** o
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Nota:

La dilazione interviene su termini che, per lo più, avevano scadenza il 16 marzo; la pubblicazione del D.L. al 17 marzo (forse non casuale) agevola pertanto solo coloro che non hanno potuto (o voluto) rispettare la scadenza vigente fino al giorno prima.

Nuovo termine per gli adempimenti diversi dai versamenti

Gli adempimenti diversi dai versamenti sono effettuati entro il **30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.



Fonte: art. 62, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 23 febbraio 2020 - 1° giugno 2020/30 giugno 2020

Dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di **prescrizione e di decadenza** relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

I termini di prescrizione per il versamento dei **contributi previdenziali alla Gestione separata** (cinque anni) sono **sospesi**, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di **prescrizione e decadenza** relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.



Fonte: artt. 34, 37, 42, D.L. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 2 marzo 2020 - 30 aprile 2020

Per il settore turistico-alberghiero (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con sede in Italia) è prevista la sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi assicurativi. Sono sospesi:

- i termini relativi ai versamenti delle **ritenute** alla fonte per compensi corrisposti a **lavoratori subordinati o assimilati** (artt. 23, 24, DPR n. 600/1973) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- i termini relativi agli **adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali** e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- i termini dei versamenti relativi all'**IVA in scadenza nel mese di marzo 2020** sono sospesi.

I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti, senza incorrere in sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (**giugno** per gli enti sportivi).

Eventuali versamenti già eseguiti non sono rimborsabili.

Per le imprese del settore che hanno il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni in Zona rossa, restano ferme le disposizioni di maggior favore previste.



Fonte: art. 8, D.L. 2 marzo 2020, n. 9; art. 61, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 2 marzo 2020 - 30 aprile 2020

Le disposizioni indicate alla slide precedente si applicano anche a:

- federazioni **sportive** nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono **teatri**, sale da concerto, **sale cinematografiche**, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono **ricevitorie** del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano **corsi, fiere ed eventi**, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di **ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**;
- soggetti che gestiscono **musei, biblioteche**, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono **asili nido e servizi di assistenza diurna** per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono **attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili**;
- aziende **termali** e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono **parchi divertimento** o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono **stazioni** di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono (o noleggiano mezzi di) **servizi di trasporto** merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di **noleggio di attrezzature sportive** e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di **guida e assistenza turistica**;
- alle **Onlus**, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale



Fonte: art. 8, D.L. 2 marzo 2020, n. 9; art. 61, comma 1, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 2 marzo 2020 - 30 aprile 2020

Il computo dei termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d'ufficio), pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Sono salve, eventuali eccezioni specifiche.

La dilazione non si applica ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.



Fonte: art. 103, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Di seguito, una tabella riepilogativa delle vecchie e nuove scadenze, postergate nell'ambito degli interventi emergenziali.

Adempimento	Scadenze 2020 (ante modifica)	Scadenze 2020 (post modifica)
Termine entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)	28 febbraio	31 marzo
Resta invariato il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria	31 gennaio	31 gennaio
Termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate	7 marzo	31 marzo
Giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia	15 aprile	5 maggio
Termine per l'invio del 730 precompilato	23 luglio	30 settembre



Fonte: art. 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Ammortizzatori sociali

CIGO

Area: Territorio nazionale

Periodo: 23 febbraio 2020 - 31 agosto 2020

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CIGO con causale «emergenza COVID-19», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Sono esclusi la procedura sindacale ordinaria e l'osservanza dei termini procedurali.

L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono comunque essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I periodi in esame non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti in materia.

Non si applicano i contributi addizionali.

NOTA BENE: la prestazione in esame sarà concessa solo nei limiti delle risorse assegnate.



Fonte: art. 19, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

CIGS

Area: Territorio nazionale

Dalla CIGS alla CIGO

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento CIGS, possono presentare domanda di CIGO per COVID-19 per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione della CIGO sospende e sostituisce la CIGS in corso.

La CIGS può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari della CIGO a totale copertura dell'orario di lavoro.

Il periodo di CIGO non è conteggiato ai fini dei limiti previsti in materia.

Non si applica il contributo addizionale.

La procedura sindacale va eseguita ma non si applicano gli ordini e termini procedurali.

NOTA BENE: la prestazione in esame sarà concessa solo nei limiti delle risorse assegnate.



Fonte: art. 20, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Assegno ordinario

Area: Territorio nazionale

Periodo: 23 febbraio 2020 - 31 agosto 2020

Fondi bilaterali

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

È esclusa l'osservanza dei termini procedurali.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I periodi in esame non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti in materia.

Non si applicano i contributi addizionali.


I Fondi di solidarietà alternativi e i fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità del presente articolo.

NOTA BENE: la prestazione in esame sarà concessa solo nei limiti delle risorse assegnate.

Assegno ai datori FIS

Nei medesimi limiti e condizioni, l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.



Fonte: art. 19, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Assegno di solidarietà (FIS)

Area: Territorio nazionale

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020, n. 6, avevano in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

I periodi in esame non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti in materia.

Limitatamente ai periodi in esame, non si applica la contribuzione specifica.

NOTA BENE: la prestazione in esame sarà concessa solo nei limiti delle risorse assegnate.



Fonte: art. 21, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (tranne i datori di lavoro domestico) per i quali non trovano applicazione le tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa.

L'accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate. L'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione.

NOTA BENE: la prestazione in esame sarà concessa solo nei limiti delle risorse assegnate.



Fonte: art. 21, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Riepilogando (strumenti con causale Covid-19):

SETTORI	AMMORTIZZATORI	NOTE
Aziende CIGO + CIGS	CIGO	È possibile disporre la sospensione. Entro i tre giorni successivi si dovrà dar corso alla procedura sindacale.
Aziende CIGS	CIGS Ordinaria CIGS COVID-19 CIG in Deroga	È possibile avviare l'esame congiunto (secondo la disciplina ordinaria) o attendere gli accordi regionali attuativi del decreto #CuraItalia
Aziende FIS	Assegno Ordinario	Le aziende FIS con più di 5 dipendenti (assegno ordinario) possono disporre la sospensione.
Aziende prive di copertura	CIG in Deroga	È possibile ricorrere alla CIG in deroga. Anche per le imprese fino a 5 dipendenti. Non è necessaria procedura sindacale



Fonte: art. 21, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

CIGO

Area: Zone rosse


Esclusa la procedura sindacale

I datori di lavoro che presentano domanda di CIGO, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni in Zona rossa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, sono dispensati dall'osservanza della procedura sindacale, nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.

Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

I lavoratori beneficiari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.



Fonte: art. 13, D.L. n. 9/2020 - Dati aggiornati al 9 marzo 2020

CIGS


Area: Zone rosse

Dalla CIGS alla CIGO

Le aziende site nei comuni in Zona rossa che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata.

In prossimità del limite complessivo di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.



Fonte: art. 14, D.L. n. 9/2020 - Dati aggiornati al 9 marzo 2020

Cassa in deroga

Area: Zone rosse

Cassa in deroga per le Zone rosse

I datori di lavoro con **unità produttive site nei comuni** in Zona rossa (e, gli altri, **limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati** nei predetti comuni), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.


Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto per i soli dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020.

I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate. All'approssimarsi del limite di spesa complessivo, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente mediante pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.



Fonte: art. 15, D.L. n. 9/2020 - Dati aggiornati al 9 marzo 2020

Area: Zona arancione (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna)

Cassa in deroga per le principali regioni colpite

I datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle regioni Lombardia, veneto o Emilia-Romagna (e, gli altri, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono ricevere, **limitatamente ai casi di accertato pregiudizio**, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, e **previo accordo con le organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del lavoro e comunque per un periodo **massimo di un mese**.

Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto per i soli dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente mediante pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Fonte: art. 17, D.L. n. 9/2020; art. 22, comma 7, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Area: Province autonome di Trento e Bolzano

Cassa in deroga per le principali regioni colpite

Nelle province autonome di Trento e Bolzano, le prestazioni fin qui esaminate sono gestite dai Fondi territoriali ex art. 40, D.Lgs. n. 148/2015.


Assegno ordinario

L'assegno ordinario è garantito dai fondi territoriali, con le medesime modalità previste per le altre regioni.

Cassa in deroga

Le risorse finanziarie della cassa in deroga destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà territoriali che autorizzano le relative prestazioni.

La domanda è esaminata dalla Provincia che l'autorizza con decreto.



Fonte: art. 17, D.L. n. 9/2020; art. 22, comma 7, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Lavoro domestico

Area: Territorio nazionale

Periodo: 23 febbraio 2020 - 10 giugno 2020

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai **datori di lavoro domestico** in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Chi ha già pagato o paghi prima del nuovo termine non ha diritto al rimborso.

I pagamenti dei contributi dovuti, pertanto potranno essere eseguiti, senza interessi **entro il 10 giugno 2020**.



Fonte: art. 37, D.L. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Imprese in genere

Area: Territorio nazionale

Periodo: marzo 2020

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del **60%** dell'ammontare del **canone** di locazione, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d'imposta **non si applica** alle attività rimaste aperte (allegati 1 e 2, DPCM 11 marzo 2020) ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.



Fonte: art. 65, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Imprese lombarde

Area: Regione Lombardia

Disponibili finanziamenti per le imprese lombarde che adottano lo smart working.

Regione Lombardia ha pubblicato un bando di concorso per le aziende che vogliono promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro attraverso lo sviluppo di **piani aziendali di smart working**.

Un finanziamento potrà essere concesso ai datori di lavoro (iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di p.IVA) con **almeno 3 dipendenti**, non ancora in possesso di un piano di smart working aziendale ed in possesso del DURC.

Sarà possibile spendere il finanziamento erogato sotto forma di **voucher per: servizi di consulenza e formazione**, finalizzati all'adozione di un piano smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale; **acquisto di «strumenti tecnologici»** per l'attuazione del piano di smart working.

L'importo dei voucher sarà proporzionato alla dimensione aziendale e al tipo di azione che intende adottare il datore di lavoro.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in via telematica **dal 2 aprile 2020**.



Fonte: Regione Lombardia, Decreto 18 febbraio 2020, n. 1942 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Imprese del terzo settore

Area: Territorio nazionale

Periodo: 17 marzo 2020 - riapertura dei centri

Prestazioni individuali domiciliari

Durante la **sospensione delle scuole** e durante la sospensione delle attività nei **centri diurni per anziani e per persone con disabilità**, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti (quindi, con esclusione delle chiusure decise autonomamente dalla struttura), le pubbliche amministrazioni forniscono, **avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati** che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità.

Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate **al pagamento dei gestori privati** dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.

I pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi.



Fonte: Art. 48, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Proroga di termini

Area: Territorio nazionale

Periodo: 17 marzo 2020 - 31 ottobre 2020

Imprese del terzo settore

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti ... al fine di adeguarli alle nuove disposizioni ...

Le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017 entro il 31 ottobre 2020. Entro medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti ... al fine di adeguarli alle nuove disposizioni...

Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale per le quali la scadenza del termine di **approvazione dei bilanci** ricade all'interno del periodo emergenziale (fino al 31 luglio 2020), possono approvare i bilanci entro il 31 ottobre 2020.



Fonte: Art. 35, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Imprese del farmaco

Rischio contagio

Area: Territorio nazionale

Periodo: 17 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Personale delle farmacie, case farmaceutiche, ecc.

La misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva NON SI APPLICA ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

Tali lavoratori sospendono l'attività (solo) nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo tampone per Covid -19.



Fonte: Art. 14, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Imprese del turismo e stabilimenti termali

Indennità Covid-19

Area: Territorio nazionale

Periodo: 1° gennaio 2020 - 17 marzo 2020

Personale dipendente stagionale

Ai lavoratori **dipendenti stagionali** del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari ad **Euro 600,00**.

L'indennità è netta poiché non concorre all'imponibile fiscale.

Sono esclusi:

- percettori del reddito di cittadinanza
- percettori di un'altra delle indennità previste dal D.L. n. 18/2020

NOTA BENE: il trattamento di malattia di questa natura sarà rimborsato dall'INPS solo nei limiti delle risorse assegnate.



Fonte: Art. 29, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Imprese dello spettacolo

Indennità Covid-19

Area: Territorio nazionale

Periodo: 1° gennaio 2020 - 17 marzo 2020

Ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari ad Euro 600,00.

L'indennità è netta poiché non concorre all'imponibile fiscale.

Aventi diritto:

- i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore ad Euro 50.000, e non titolari di pensione

Esclusi:

- Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020

NOTA BENE: il trattamento di malattia di questa natura sarà rimborsato dall'INPS solo nei limiti delle risorse assegnate.



Fonte: Art. 38, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Profili giudiziari

Sul territorio nazionale

Periodo: 9 marzo 2020 - 15 aprile 2020

Sospensione delle udienze

- Le **udienze** dei procedimenti civili e penali pendenti sono **rinviate d'ufficio** a **data successiva al 15 aprile 2020**.

Sospensione dei termini

- Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
- Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
- Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Impugnazione del licenziamento

- I termini per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento **NON** sono sospesi (60 giorni);
- sono viceversa sospesi i termini per l'impugnazione giudiziale (180 giorni).

Decorso dei termini

- Per il periodo di efficacia dei provvedimenti che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza che possono essere esercitati nelle sole forme inibite

Eccezioni

Non sono oggetto di rinvio:

- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile
- altro



Fonte: art. 83, D.L. n. 18/2020 - Dati aggiornati al 19 marzo 2020

Materiali e documentazione

Condividiamo alcuni documenti utili

- Opuscoli e materiali informativo: <https://bit.ly/38FSscY>
- Modello auto-dichiarazione per spostamenti in Zona arancione: <https://bit.ly/3aHUzOT>
- Informativa INAIL per smart working: <https://bit.ly/3clhqvE>
- Portale comunicazioni semplificate per smart working: <https://bit.ly/2TB0aRw>
- Bando Regione Lombardia, incentivi smart working: <https://bit.ly/2wFvBRD>
- Protocollo Governo-Parti sociali 14 marzo 2020: <https://bit.ly/33F3ezm>
- Codici ATECO attività consentite (ex DPCM, 22 marzo 2020): <https://bit.ly/2UcBEq8>

FAQ Decreto #IoRestoaCasa

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato delle FAQ di spiegazioni sui decreti emergenziali.

Rimandiamo al sito, senza qui riportarle, confidando nel loro aggiornamento

- FAQ:

<https://bit.ly/2TVjKGX>

Contacts



Vincenzo Fabrizio Giglio

Head of Labour and Payroll accounting dept.

Thanks for your interest.



labour@lexia.it



+39 (0)2 4398 0443



LinkedIn

MILANO

Via dell'Annunciata, 23/4
20121 Milano

T (+39) 02 3663 8610

E milano@lexia.it

ROMA

Piazza del Popolo, 3
00187 Roma

T (+39) 06 3265 0892

E roma@lexia.it

PALERMO

Via Quintino Sella, 77
90139 Palermo

T (+39) 091 3090 62

E palermo@lexia.it